

**REGOLAMENTO (CE) N. 1451/96 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1996**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2990/95 che determina le compensazioni in
caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (*), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 2990/95 (†) ha stabilito le norme particolari applicabili fino al 30 giugno 1996 per le monete i cui tassi di conversione agricoli siano soggetti ad una sensibile riduzione nel corso di questo periodo, in particolare la corona svedese e il marco finlandese; che si assiste ad un nuovo rischio di sensibile riduzione del tasso di conversione agricolo della corona svedese in quanto si sono registrati, per tale moneta, divari monetari superiori al 5 %; che questa situazione potrebbe comportare una riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo dopo il periodo contemplato da tale regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92, in caso di rivalutazione sensibile, il Consiglio adotta tutte le misure necessarie le quali, sostanzialmente allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni del suddetto regolamento relative agli aiuti e all'entità dello smantellamento dei divari monetari, senza tuttavia comportare un'estensione della franchigia; che le misure

di cui agli articoli 7 e 8 del citato regolamento non possono dunque essere applicate tal quali; che è necessario adottare, a livello comunitario, misure intese ad evitare distorsioni di origine monetaria nell'attuazione della politica agricola comune;

considerando che le informazioni attualmente disponibili non permettono di prevedere quale sarà la situazione dopo il 31 dicembre 1996; che è possibile che l'applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2990/95 continui ad essere giustificata, in casi simili, in tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2990/95 è modificato come segue:

- a) nel titolo, la data del «1° luglio 1996» è sostituita da quella del «1° gennaio 1997»;
- b) all'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita da quella del «31 dicembre 1996».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1).

(†) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 7.